

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 684

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANIERI, COVATTA, AGNELLI Arduino,  
CASTIGLIONE, CAPPIELLO, MARINUCCI MARIANI, PISCHEDDA  
e RUSSO Giuseppe**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1992**

---

**Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico**

---

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità, da molte parti avvertita, dell'innalzamento dell'obbligo scolastico è stata giustamente associata a quella di una generale riforma della scuola secondaria. Le difficoltà di ogni genere che hanno reso lungo ed estenuante il cammino di tale riforma all'attenzione del Parlamento ormai da oltre un ventennio, ci hanno convinti che, pur non rinunciando all'obiettivo principale, è opportuno, per l'intanto, provvedere al prolungamento dell'educazione scolastica e ciò anche al fine, non più rinviabile, di allineare l'Italia agli altri Paesi europei.

Già nelle ultime legislature i socialisti hanno presentato proposte in tal senso, sulla base certamente di una visione globale e coerente del processo riformatore della scuola secondaria nel nostro Paese, ma tenendo altresì conto dell'opportunità, sia sotto il profilo del metodo che dell'agibilità politica, di individuare sul piano dell'iter legislativo contenuti, tempi e modi di realizzazione di interventi specifici.

La settima Commissione del Senato ha svolto nella X legislatura un pregevole lavoro di approfondimento sul riordino complessivo dell'istruzione secondaria superiore registrando importanti, significativi punti di convergenza tra le forze politiche.

La nostra speranza e il nostro impegno vanno in questa direzione che è quella di una definitiva approvazione della riforma dell'istruzione secondaria superiore. Ciò nonostante, la necessità di accorciare al massimo i tempi d'attuazione dell'innalzamento dell'obbligo, ci spingono a presentare il disegno di legge all'oggetto che mantiene la scelta di base del progetto elaborato da lungo tempo dai socialisti: l'espletamento dell'obbligo nell'alveo formativo scolastico, senza confusioni e sovrapposizioni di competenze con l'area di intervento delle regioni che deve intendersi come successiva alla formazione di base dei giovani e non come parallela o alternativa.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Al fine di assicurare a tutti i giovani una organica formazione di base, corrispondente ad obiettivi sia di elevazione culturale, sia di orientamento scolastico e professionale, l'istruzione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni a decorrere dall'anno scolastico 1993-94.

## Art. 2.

1. L'assolvimento dell'obbligo di istruzione decennale si realizza dopo il conseguimento della licenza elementare e media, mediante la frequenza dei primi due anni della scuola secondaria superiore.

2. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di aver osservato per almeno dieci anni le norme dell'istruzione obbligatoria.

## Art. 3.

1. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione è di competenza esclusiva dell'autorità scolastica che vi provvede secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

2. La certificazione di cui al comma 1, contiene l'attestazione dei risultati raggiunti nell'ultima classe frequentata. La valutazione parzialmente positiva costituisce credito formativo per l'eventuale rientro nel sistema scolastico o per la partecipazione a iniziative di recupero, per l'ingresso nel mondo del lavoro o al fine dell'inserimento nei corsi di formazione professionale previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.